Servizio T.C. III
Prot. N. 3/261 del 16 gennaio 1980

TRIBUTO SU DOMANDE DI VOLTURE NON PERVENUTE.

A complemento della circolare n. 24 del 30 settembre 1978, la scrivente precisa che non dovrà farsi luogo alla riscossione del tributo di L. 3.000 al momento, anche se differito, della presentazione di domande di volture relative ad atti traslativi regolarmente registrati presso gli Uffici del Registro.

Quanto disposto in merito con la circolare di cui sopra si riferisce pertanto ai casi in cui le domande di volture siano conseguenza di atti o provvedimenti non registrati presso gli Uffici del Registro, per i quali si deve ovviamente presumere non sia stato corrisposto il tributo in argomento.

Si prega di assicurare adempimento.

p. IL DIRETTORE GENERALE
IL CAPO DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE 3°
DIRIGENTE SUPERIORE